

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DESANA, FERRARI, PIASENTI, ZANNINI, BOLETTIERI**
e **PAJETTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1959

Modificazioni alla legge 9 giugno 1901, n. 221, concernente la costituzione
dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine

ONOREVOLI SENATORI. — La difesa attiva contro la grandine con il sistema dei razzi esplosivi fu introdotta in Italia nell'anno 1949 con l'interessamento, fin dall'inizio, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Successivamente, per moto spontaneo degli agricoltori, il sistema si estese dalla zona sperimentale di Verona a molte zone d'Italia, fino ad assumere dimensioni notevoli sia per estensione delle aree interessate che per numero di postazioni istituite e di interventi eseguiti.

Nel 1951, infatti, accanto al centro provinciale di Verona iniziarono la loro attività quelli di Asti, Alessandria, Cuneo e Vicenza, e negli anni successivi le Province interessate aumentarono gradualmente di numero fino a raggiungere quello di 27 nel 1958, distribuite in otto regioni. I territori comunali totalmente o parzialmente interessati, in tale anno, furono ben 432 con una superficie complessivamente difesa di ettari 375.633 mediante n. 7.821 postazioni.

Le Province nel cui territorio svolsero attività centri di difesa durante l'anno men-

zionato sono: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Mantova, Brescia, Milano, Bolzano, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Udine, Bologna, Ferrara, Ravenna, Roma, Catania, Enna e Siracusa.

Tale sviluppo, è bene non dimenticare, si è avuto senza sovvenzioni statali e grazie a libere iniziative degli agricoltori sostenute ed assistite spesso da Enti locali. Lo Stato si è giustamente limitato da una parte a disciplinare l'approntamento dei dispositivi di difesa tramite l'Ufficio tecnico antigrandine di Verona, e dall'altra a promuovere una sperimentazione scientifica, dotata di ampi mezzi, con il compito specifico di accertare l'efficacia o meno dei razzi e con lo scopo generale di incrementare, a fini applicativi, le conoscenze sui fenomeni temporaleschi e sulla grandine.

In realtà gli agricoltori attuanti la difesa avevano già raccolto e trasmesso una abbondantissima serie di osservazioni, fatte in occasione di temporali grandinigeni con e senza intervento, esprimendo nella grandis-

sima maggioranza la loro convinzione positiva circa la bontà del nuovo sistema ed indicando i principali e più frequenti fenomeni riscontrati a sostegno di tale convinzione. Per la loro natura empirica e qualitativa, le osservazioni raccolte potevano servire solo come base indicativa per una spiegazione scientifica che permettesse di controbattere inequivocabilmente l'opinione di quanti, per posizione preconcepita o per altri motivi, negavano l'efficacia dei razzi e quindi la legittimità dei consorzi antigra-dine e delle iniziative relative. D'altra parte la dubbia conclusività delle elaborazioni statistiche possibili sul materiale raccolto e la inadeguatezza delle indagini eseguite non avevano permesso, fino al presente, di considerare assolto il predetto compito di accertare scientificamente l'efficacia dei razzi e, per tale ragione, le iniziative parlamentari prese nella precedente legislatura furono accantonate in attesa di un responso scientifico sicuro. Si ricorda, a tal riguardo principalmente, la proposta di legge n. 1813 d'iniziativa dei deputati Martino Edoardo, Fumagalli, Vicentini, Graziosi, Burato, Marengi, Zanoni, Bolla, Sampietro, Boidi, De Biagi, Franzo, Gozzi, Marconi, Fina, Helfer, Lucifredi, Roselli, Sodano, Ferraris, Longoni, Riva, Stella e Monte, annunciata il 12 ottobre 1955.

Il responso scientifico ufficiale è ora venuto dopo che nelle campagne sperimentali del 1958 e del 1959, per nuovo impulso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Unione nazionale antigra-dine di Verona, le ricerche erano state poste su basi più adeguate, con il concorso della scienza italiana e con la collaborazione di eminenti studiosi stranieri.

È stato pertanto motivo di profonda soddisfazione, per quanti seguivano con ansia e comprensibile interesse i problemi della difesa antigra-dine, udire le dichiarazioni che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha fatto rispondendo ad una recentissima interrogazione del primo tra i presentatori di questo disegno di legge.

In tale risposta si afferma che « le conclusioni alle quali la sperimentazione scien-

tifica antigra-dine è pervenuta, hanno messo in luce una serie di fatti concreti e indiscutibili, che risolvono in senso positivo il quesito circa l'efficacia dei razzi esplosivi antigra-dine », chiarendo poi che « sulla base di tali risultati la sperimentazione antigra-dine verrà opportunamente continuata allo scopo sia di perfezionare i mezzi di lotta con il sistema a "gradi-ne battente" già acquisito, sia di giungere alla individuazione di un modo di azione "preventiva" sui temporali affinché non si producano le gradinate distruttive ».

A complemento dell'esplicita dichiarazione del Ministro il direttore della sperimentazione, professor Ezio Rosini, ci ha illustrato i metodi sperimentali adottati per giungere a tale risultato che non solo ha confermato la decennale esperienza degli agricoltori italiani, ma che ha portato anche ad una chiarificazione nel problema scientifico, e ad una esatta indicazione delle prospettive per il prossimo futuro.

La dimostrazione che i razzi esplosivi agiscono per effetto dello scoppio sulla gradi-ne già formata ed in caduta verso il suolo trasformandola in « nevischio » o in « gradi-ne molle, sfatta » riconduce questo fenomeno a quello più generale della « cavitazione » che si produce in una struttura solida che includa del liquido quando è investita da onde sonore di sufficiente intensità. Tale spiegazione chiarisce che le esplosioni vanno eseguite con assoluta tempestività poichè la loro azione è quasi istantanea entro un determinato raggio d'azione; al tempo stesso mette in luce la differenza fra intervento di ultima istanza, con esplosioni, ed intervento a carattere preventivo da utilizzare sulla nube temporalesca con anticipo di tempo, per impedire che la gradi-ne si formi. Per questo secondo tipo di intervento ormai esistono molti studi e tutte le premesse per una soddisfacente soluzione che, con ogni probabilità, sarà basata ancora sui razzi antigra-dine contenenti opportune sostanze.

La scienza pertanto ha stabilito l'efficacia della difesa attiva contro la gradi-ne.

Occorre ora trarre le conclusioni di tale conquista sul piano applicativo e organizzativo.

Onorevoli senatori, da quanto abbiamo esposto, emerge come questi anni di lavoro e di ricerche, di collaborazione tra operatori, tecnica e scienza, permettono di guardare con grande fiducia verso l'avvenire.

L'adozione di un criterio di obbligatorietà nella costituzione dei consorzi di difesa si è in questi ultimi anni sperimentata, dopo la adozione della difesa attiva con il sistema dei razzi, su parere favorevole del Consiglio di Stato che inizialmente riconobbe applicabile la legge 9 giugno 1901, n. 211, nelle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo in seguito a conforme deliberazione adottata dal Consiglio provinciale, come è previsto nell'articolo 18 della legge 9 giugno 1901, n. 211, in base ad un decreto del Presidente della Repubblica del dicembre 1953, emanato sempre secondo la ricordata legge del 1901.

Diverse altre provincie dell'Italia settentrionale, in seguito, richiesero ed ottennero la stessa autorizzazione.

Nell'applicazione della legge n. 211, si sono però dovuti rilevare taluni difetti e lacune dovuti i primi all'aspetto eccessivamente burocratico della sua applicazione e le seconde al riferimento ai mezzi di difesa in uso all'epoca della sua emanazione, diversi dagli attuali. Pertanto le modificazioni proposte, opportunamente studiate, in base alle recenti esperienze organizzative, dalla Commissione legislativa dell'Unione anti-grandine, si rendono indilazionabili al fine di consentire a molti consorzi obbligatori la prosecuzione della loro attività.

Le principali modifiche apportate, sono quindi le seguenti.

È stato eliminato l'ultimo comma dell'articolo 2, già ripetuto agli effetti fiscali dall'articolo 8, con la semplice aggiunta al secondo comma « in carta libera » per la proposta di costituzione del consorzio che i promotori devono presentare al Sindaco.

Nello stesso articolo 2 e nei successivi dove si parla di imposta erariale la denominazione dell'imposizione fiscale è stata

sostituita con quella attualmente in atto di « reddito dominicale »; « l'imposta fondiaria » è stata sostituita dalla dizione « imposta terreni ».

L'articolo 3 della vecchia legge è stato modificato nella parte che riguarda le adesioni, eliminando quelle capitarie. Infatti nella pratica si è visto che spesso piccolissime particelle, alle volte appartenenti a terreni che in seguito dovevano essere esclusi e paganti cifre irrisorie, si oppongono alla costituzione del consorzio. È stato invece tenuto presente il quoziente reddito che deve costituire la maggioranza delle adesioni, perciò, anziché « la adesione di almeno due terzi degli interessati, che paghino non meno della metà dell'imposta erariale » si è precisato che la costituzione del consorzio è ammessa quando abbia ottenuto la adesione « di oltre la metà degli interessati, cui spetti la metà del reddito dominicale dei terreni consorzianti, oppure l'adesione di un numero qualsiasi di interessati cui spetti non meno di due terzi del reddito dominicale ».

Trattasi di variazioni ed aggiunte indispensabili per consentire a coloro che rappresentano la maggior parte della produzione da difendere e che si sobbarcano la maggior parte degli oneri, di poter effettuare la difesa attiva.

Gli articoli 4, 5 e 6 sono stati opportunamente snelliti tenendo pure presente che norme disciplinatrici saranno emanate con il regolamento.

L'articolo 7 contempla l'eventuale estensione della attività contro altre avversità meteorologiche e di difesa della produzione agricola, per cui oltre alla difesa antibrina, alla pioggia provocata, eccetera, il Consorzio pu, a difesa della produzione agricola, svolgere una più vasta azione di promuovimento di iniziative sia nei settori antiparassitario e fitopatologico in genere e sia in quello degli stessi prezzi dei prodotti o nello svolgere la necessaria propaganda per la costituzione di enti cooperativi. Dà altresì la possibilità di integrare la difesa anti-

grandine attiva con la difesa passiva, cioè con l'assicurazione dei prodotti.

L'articolo 8 prevede, in forma più ampia e completa di quello della legge attuale, l'esenzione dalle imposizioni fiscali dei consorzi di difesa antigrandine costituiti ai sensi della legge stessa.

L'articolo 9 del disegno di legge offre la possibilità di costituire Centri provinciali; e poichè l'articolo 18 della legge del 1901 affida il compito di richiedere l'applicazione della legge stessa al Consiglio provinciale, si è pensato di affidare l'incombenza di deliberare sulla costituzione del Centro provinciale, anche per uniformità, allo stesso Consiglio provinciale.

E poichè tassative disposizioni emanate di concerto fra il Ministero degli interni e quello dell'agricoltura e delle foreste prevedono la nomina di un direttore tecnico e responsabile per ogni consorzio, riteniamo che tale funzione possa meglio venir assolta

e integrata da un direttore tecnico che sovrintenda a tutti i consorzi comunali esistenti nel territorio della Provincia, così come è stato sperimentato egregiamente, ad esempio, in provincia di Alessandria ove il centro provinciale esercita anche un'utile azione di coordinamento.

L'articolo 10 stabilisce che i Consorzi attualmente esistenti costituiti in base alla legge 1901 si dovranno uniformare alla nuova legge di cui al presente disegno di legge.

L'articolo 11 fissa 90 giorni dalla data della pubblicazione del regolamento, per la sua applicazione.

In conclusione, si propongono agli onorevoli colleghi, quelle modificazioni che vengono invocate da tutti gli operatori del settore della difesa antigrandine e che sono stati più volte auspiccate dalla loro benemerita organizzazione: l'Unione nazionale antigrandine.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I proprietari di terreni situati in un Comune, od in una o più frazioni, od in una determinata zona appartenente al territorio di uno o più Comuni finitimi, possono costituire un Consorzio di difesa contro la grandine, secondo le norme contenute nella presente legge.

Possono pure essere ammessi nel consorzio gli usufruttuari o conduttori dei fondi in rappresentanza dei proprietari, quando ne assumano in proprio gli oneri.

Art. 2.

La costituzione del Consorzio di difesa contro la grandine può essere promossa dai proprietari di una parte dei terreni compresi nel perimetro consorziale, purchè a tale parte spetti non meno di un decimo del reddito dominicale relativo alla totalità dei terreni consorziandi, fermo il disposto del capoverso dell'articolo 1.

I promotori devono presentare al Sindaco, in carta semplice, la proposta corredata da una corografia meramente indicativa dei terreni che si vogliono compresi nel Consorzio e da un elenco dei proprietari dei terreni medesimi quali risultano dal ruolo dell'imposta terreni.

Se i terreni consorziandi appartengono a più Comuni, la proposta sarà presentata al Sindaco dove è situata la maggior parte dei terreni stessi.

Il Sindaco deve invitare tutti i proprietari ed interessati dei terreni consorziandi, che non abbiano già firmato la proposta, a dichiarare se aderiscono alla proposta stessa; la dichiarazione può essere fatta anche oralmente, avanti il Sindaco od il Segretario del Comune.

Art. 3.

La proposta costituzione del Consorzio è ammessa quando abbia ottenuto l'adesione di oltre la metà degli interessati di cui all'articolo 1, cui spetti la metà del reddito dominicale dei terreni consorziandi, oppure l'adesione di un numero qualsiasi di interessati di cui all'articolo 1 cui spetti non meno di due terzi del reddito dominicale dei terreni consorziandi.

Il Sindaco fa pubblicare all'Albo comunale l'elenco dei consorziandi con il relativo reddito dominicale.

Dovranno essere esonerati dall'obbligo di far parte del consorzio coloro i cui terreni siano in posizione tale da non aver giovamento dal Consorzio stesso.

Gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni.

Trascorso detto termine, il Sindaco invia gli atti al Prefetto che li sottopone alla Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta esamina se siano adempiute le condizioni della presente legge, si pronuncia sui ricorsi, e delibera sulla costituzione del Consorzio, determinando il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati in proporzione al rispettivo reddito dominicale.

Art. 4.

Il decreto del Prefetto che approva la costituzione del Consorzio, stabilisce il giorno in cui i proprietari dei terreni devono essere convocati in Assemblea generale dal Sindaco, con avviso da rimanere pubblicato all'Albo comunale per almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Il decreto del Prefetto è esecutivo nonostante reclamo.

L'Assemblea generale, sotto la presidenza del Sindaco, è chiamata a deliberare sullo statuto del Consorzio e ad eleggere, a maggioranza di voti, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei proviviri.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione quando intervengano consorziati che rappresentino oltre la metà del reddito dominicale dei terreni consorziati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5.

Le spese del Consorzio saranno ripartite fra i singoli consorziati secondo le norme previste dallo statuto.

Il ruolo relativo è pubblicato, reso esecutivo e soggetto a reclamo come quello dell'imposta sui terreni.

Il tributo consorziale è riscosso dall'esattore con i privilegi fiscali e con lo stesso aggio dell'imposta terreni ed è versato al Consorzio.

Art. 6.

Il Consorzio ha la durata stabilita nello statuto e può essere prorogato.

In ogni tempo può proporsi la sua cessazione; e su tale proposta dovranno pronunciarsi tutti i consorziati in conformità di quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2.

Per la cessazione, che è sempre subordinata al concorso delle condizioni previste dall'articolo 3 della presente legge per la costituzione del Consorzio, si devono osservare le norme e la procedura indicate nell'articolo menzionato.

Art. 7.

Il Consorzio può estendere la propria azione di difesa anche contro altre avversità atmosferiche e della produzione agricola e può altresì associare alla difesa attiva forme di difesa passiva (assicurazione).

La difesa contro la grandine ed altre eventuali contro le avversità atmosferiche saranno effettuate con tutti i mezzi ritenuti

idonei e con l'osservanza delle eventuali norme emanate dai competenti Organi ministeriali e dei Centri provinciali di cui al successivo articolo 9 della presente legge.

Art. 8.

I verbali, gli atti, le fatture, le ricevute dei tributi corrisposti a qualunque titolo e documenti tutti, relativi alla promozione, costituzione e gestione del Consorzio sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, compresa l'imposta generale sull'entrata, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Allo scopo di promuovere, organizzare, coordinare, potenziare e controllare l'azione dei singoli Consorzi, sia sul piano organizzativo che tecnico, in ogni Provincia, su conforme deliberazione del Consiglio provinciale, può essere costituito un Centro provinciale per la difesa contro la grandine, le altre avversità atmosferiche e della produzione agricola.

Il Centro provinciale antigrandine fruirà delle esenzioni fiscali già previste dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 10.

I Consorzi costituiti a norma della legge 9 giugno 1901, n. 211, dovranno uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

Art. 11.

Per la pratica applicazione della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare il relativo regolamento entro 90 giorni dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.